



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI



COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960 - NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713 - SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2010/2011

Comunicato Ufficiale N° 48 del 16 Giugno 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 177/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche gli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

Allegato A

TESTO VIGENTE

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

NUOVO TESTO

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00**.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno il dovere di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni **e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.**
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno **l'obbligo** di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. **Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.**

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 180/A DEL 9 GIUGNO 2011)

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di fissare il periodo per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di fissare il termine dal 1° luglio 2011 al 17 settembre 2011 per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività di cui all'art. 118 delle NOIF.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 181/A DEL 14 GIUGNO 2011)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ART. 6 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:

- il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 è ridotto a 3 giorni;
- il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 è ridotto a 5 giorni.

2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:

a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;

b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;

c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:

- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
- le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
- le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
- le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;

- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE NAZIONALE

2.1. (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 716 del 13 Giugno 2011)

RISULTATI GARE

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE AMMISSIONE ALLA FINAL EIGHT 1° Fase

5° giornata

ISOLOTTO CALCIO A CINQUE	TRILACUM	4 - 1
KICK OFF C5 FEMMINILE	SPORTEAM UNITED	3 - 1
CALCIO A 5 SINNAI	VIRTUS ROMA CIAMPINO	2 - 11
PORTOS C5 FEMMINILE	CITTA DI MONTESILVANO C5	1 - 6
PRO REGGINA 97	REAL STATTE	1 - 1

*****OMISSIS*****

2.2. (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 718 del 14 Giugno 2011)

RISULTATI GARE

GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 7 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "A" FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 SECONDA FASE

Ritorno

FUTSAL CAGLIARI	WOMAN MARIGLIANO C5	1 - 6
LAZIO C5 FEMMINILE	ARAGONESE C5	3 - 0
NUOVA FOCUS CALCIO FOGGIA	FLACCO VENOSA	7 - 1
TORRE PINO	C.U.S. PALERMO	4 - 4
KENNEDY	PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	6 - 3
CITTA DI BREGANZE C 5	PALADINA	5 - 4

*****OMISSIS*****

2.3. (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 719 del 14 Giugno 2011)

CAMPIONATO FEMMINILE

In riferimento ai seguenti Comunicati Ufficiali N. 619 del 11/05/2011, N. 638 del 17/05/2011, N. 660 del 25/05/2011, N. 689 del 01/06/2011, N. 705 del 08/06/2011 ed a seguito dei risultati della

Quinta Giornata dei Gironi "A" – "B" – "C" della Prima Fase pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 716

del 13/06/2011, si riportano le Classifiche Finali dei Gironi della Prima Fase del Campionato Femminile stagione sportiva 2010/2011 per l'ammissione alla Final Eight:

*****OMISSIS*****

CLASSIFICA GENERALE – CAMPIONATO FEMMINILE PRIMA FASE **GIRONE C**

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 F.C. REAL STATTE	10	4	3	1	0	25	3	22	0
2 POL. PRO REGGINA 97	8	4	2	2	0	19	6	13	0
3 A.S.D. TRINAKRIA C5	7	4	2	1	1	17	10	7	0
4 A.P.D. ITA	3	4	1	0	3	14	32	18-	0
5 A.S.D. FUTSAL FEMMINILE ISEF (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) = Esclusa dal prosieguo della Fase di Ammissione alla Final Eight C.U.N.648 del 19.05.2011

Si qualificano alla Seconda Fase – Final Eight le Società Kick Off C5 Femminile e Isolotto Calcio a 5 nel girone "A", A.S.D. Città di Montesilvano C5 e A.S.D. Virtus Roma Ciampino nel Girone "B", F.C. Real Statte e Pol. Pro Reggina 97 nel girone "C", S.S.D. Futsal Preci e A.S.D. Trinakria C5 quali due terze miglior classificate.

2.4. (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 720 del 14 Giugno 2011)

Oggetto: Fusioni – Scissioni – Cambi di denominazione sociale – Cambi di sede sociale – Stagione Sportiva 2011/2012.

Al fine di rendere più snelle le procedure relative agli adempimenti richiesti dalle normative federali, si riportano di seguito le modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto.

ENTRO 30 GIUGNO 2011

Tenuto conto di quanto comunicato dalla LND si segnala che le istanze relative alla variazione della denominazione sociale, sede sociale e fusione e/o scissione, formulate sull'apposito modulo e complete della necessaria documentazione dovranno pervenire alla Divisione Calcio a Cinque entro il 30 giugno 2011 per il parere di competenza e la conseguente trasmissione all'Organo Federale deputato alla necessaria approvazione e ratifica.

Per le sole pratiche delle Fusioni I termine di presentazione delle domande è anticipato al 27 GIUGNO 2011.

1. Fusioni - Scissioni

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 20, delle NOIF

1.1. Fusioni: modalità

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7, delle NOIF.

Le domande di fusione tra due o più società che siano affiliate da almeno due stagioni sportive, e che abbiano la sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni limitrofe, e non siano state oggetto di cambio di sede sociale, fusione, scissione o conferimento d'azienda nelle ultime due stagioni sportive, dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra Società **con identica e simile denominazione comporta, per la Società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della FIGC;**

1.2. Scissioni: modalità

Le scissioni sono consentite alle condizioni dell'art. 20,7, delle N.O.I.F..

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il **calcio maschile**, il **calcio femminile** ed il **calcio a cinque**, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione di Società che siano affiliate da almeno due stagioni sportive, e che abbiano la sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni limitrofe, e non siano state oggetto di cambio di sede sociale, fusione, scissione o conferimento d'azienda nelle ultime due stagioni sportive dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo), con indicazione del **nuovo numero di codice da inserirsi da parte del Comitato interessato non prima del 1° luglio 2011**;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della FIGC**;

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7 delle NOIF.

2. Cambi di denominazione sociale

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all'art.17 delle NOIF

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società **con identica e similare denominazione** comporta, per la Società interessata, **l'inserimento di un'aggettivazione** che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

3. Cambi di denominazione e sede sociale : modalità

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all'art.17 delle NOIF

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 2.

4. Cambi di sede sociale: modalità

In via generale, si rimanda alle disposizioni di cui all'art.17 delle NOIF

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (cfr. art. 18 N.O.I.F.). Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 2.

5. Trasformazione da Società di Capitali in Società di persone

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento al sopra citato art. 17, delle NOIF, che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il 5 Luglio 2011, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio.

Trattandosi di trasformazione non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Per le disposizioni di rimando, si fa rinvio alla Circolare N° 24 della LND, pubblicata in data 18.05.2006.

5. Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non a Società di capitali.

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute, o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti, a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 5 luglio 2011, domanda per cambio di denominazione sociale (fare riferimento al sopra citato art. 17, delle NOIF), corredata dalla delibera di trasformazione, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli articoli 2498 e segg. Del Codice Civile, se consentita dalla Lega o dall'atto costitutivo.

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da un Notaio.

Trattandosi di trasformazione non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione al registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

2.5. (Stralcio Comunicato Ufficiale n. 723 del 15 Giugno 2011)

FASE CAMPIONATO FEMMINILE

Final Eight (Sede Unica)

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 619 del 11/05/2011, al Comunicato Ufficiale N. 620 del 11/05/2011 ed alle Classifiche Finali dei Gironi "A" – "B" – "C" della Prima Fase del Campionato Femminile per l'ammissione alla Final Eight pubblicate sul Comunicato Ufficiale N. 719 del 14/06/2011, si comunicano le modalità di svolgimento della Final Eight della Fase Nazionale del Campionato Femminile stagione sportiva 2010/2011.

SOCIETA' ORGANIZZATRICE

A.S.D. VIRTUS ROMA CIAMPINO

SOCIETA' PARTECIPANTI

A.S.D. CITTA' DI MONTESILVANO C5
S.S.D. FUTSAL PRECI
ISOLOTTO CALCIO A 5
KICK OFF C5 FEMMINILE
POL. PRO REGGINA 97
F.C. REAL STATTE
A.S.D. TRINAKRIA C5
A.S.D. VIRTUS ROMA CIAMPINO

LOCALITA'

CIAMPINO (RM)

IMPIANTO SPORTIVO

"Palazzetto dello Sport – Pala Tarquini"
Via Mura dei Francesi 172
00043 CIAMPINO (RM)

SEGRETERIA

La Segreteria è fissata presso il "Palazzetto dello Sport – Pala Tarquini" - Via Mura dei Francesi 172 CIAMPINO (RM)

DATE DI SVOLGIMENTO

24 – 25 - 26 giugno 2011

PALLONI DI GIUOCO

verranno utilizzati i palloni di giuoco marca "MOLTEN" messi a disposizione dalla Ditta MOLTEN in qualità di "Sponsor Tecnico e Fornitore Ufficiale" della F.I.G.C. - L.N.D. - Divisione Calcio a Cinque.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

In base ai sorteggi effettuati presso i locali della Divisione Calcio a Cinque – Via Po 24 – Roma il 14 giugno 2011 alle ore 14.30 alla presenza dei rappresentanti delle Società VIRTUS ROMA CIAMPINO, FUTSAL PRECI, KICK OFF C5 FEMMINILE, POL. PRO REGGINA 97, REAL STATTE, si riporta l'ordine degli incontri:

- Programma Gare

VENERDÌ 24 GIUGNO 2011

Quarti di Finale

A) KICK OFF C5 FEMMINILE	-	ISOLOTTO CALCIO A 5	ore 14.30
B) A.S.D. CITTA' DI MONTESILVANO C5	-	A.S.D. TRINAKRIA C5	ore 16.30
C) F.C. REAL STATTE	-	A.S.D. FUTSAL PRECI	ore 18.30
D) A.S.D. VIRTUS ROMA CIAMPINO	-	POL. PRO REGGINA 97	ore 20.30

SABATO 25 GIUGNO 2011

Semifinale

E) Perdente gara A	vs.	Perdente gara B	ore 14.30
F) Perdente gara C	vs	Perdente gara D	ore 16.30
G) Vincente gara A	vs	Vincente gara B	ore 18.30
H) Vincente gara C	vs	Vincente gara D	ore 20.30

DOMENICA 26 GIUGNO 2011

Finale 7° - 8° posto

Perdente gara E	vs	Perdente gara F	ore 10.00
-----------------	----	-----------------	-----------

Finale 5° - 6° posto

Vincente gara E	vs	Vincente gara F	ore 12.00
-----------------	----	-----------------	-----------

Finale 3° - 4° posto

Perdente gara G	vs	Perdente gara H	ore 18.00
-----------------	----	-----------------	-----------

Finale 1° - 2° posto

Vincente gara G	vs	Vincente gara H	ore 20.00
-----------------	----	-----------------	-----------

ARTICOLAZIONE

Quarti di Finale

Le otto squadre classificate si incontreranno in gare di sola andata.

Risulteranno qualificate alla semifinali le quattro squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque

Semifinali (incontri tra le "Perdenti dei Quarti di Finale")

Le quattro squadre classificate si incontreranno in gare di sola andata.

Risulteranno qualificate alla finale (5° - 6°) le due squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti.

Le squadre perdenti si incontreranno per la finale (7° - 8°).

In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque

Semifinali (incontri tra le "Vincenti dei Quarti di Finale")

Le quattro squadre classificate si incontreranno in gare di sola andata.

Risulteranno qualificate alla finale (1° - 2°) le due squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il maggior numero di reti.

Le squadre perdenti si incontreranno per la finale (3° - 4°).

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque

Finali (7° - 8°) (5° - 6°) (3° - 4°)

Risulteranno vincitrici delle Finali (7° - 8°) (5° - 6°) (3° - 4°) le squadre che avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

Finale (1° - 2°)

Risulterà vincitrice della Finale (1° - 2°) la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI – FASE NAZIONALE CAMPIONATO FEMMINILE

Si rammenta che:

Nelle gare della Fase Nazionale dei Campionati di Calcio a Cinque Femminile, possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010-2011, alla data del 31 Marzo 2011 e/o con decorrenza del tesseramento precedente all'1 Aprile 2011, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F..

"Nelle stesse gare alle Società è fatto obbligo di impiegare un numero di giocatrici italiane nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti all'inizio della gara e inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2010/2011.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, e dall'art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni"

LISTA DELLE CALCIATRICI

Tenuto conto che trattasi di manifestazione a rapido svolgimento è inoltre stabilito che :

1. Alle gare della Fase Nazionale del Campionato Femminile - Final Eight - partecipano esclusivamente le calciatrici inserite in una lista ufficiale di 25 nominativi tesserate. Le calciatrici non inserite nella predetta lista, anche se tesserate, non potranno partecipare alle gare della Fase Nazionale del Campionato Femminile - Final Eight .

2. La lista delle calciatrici compilata come da allegato modulo dovrà pervenire alla Segreteria della Divisione entro le ore 12.00 del 20.06.2011.Nella lista potranno essere inserite sino ad un massimo di 20 calciatrici.

3. In considerazione del congruo numero di calciatrici da inserire nella lista, nessuna calciatrice potrà essere aggiunta e/o sostituita anche per causa di infortunio.

4. La lista non esonera dal pieno rispetto delle normative vigenti e dalle connesse responsabilità. Resta quindi inteso che le Società sono le uniche responsabili della regolare partecipazione al giuoco delle calciatrici e che in ogni caso valgono le disposizioni previste dalle NOIF, CGS, dal regolamento di Lega, della Divisione Calcio a Cinque e dai Comunicati Ufficiali specifici.

5. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

DISCIPLINA SPORTIVA

1 . Disposizioni generali

- 1) Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art. 19 e 22 del C.G.S.
- 2) Le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo **due** ammonizioni comminate dall'Organo di Giustizia Sportiva;
- 3) L'eventuale espulsione dal campo di una calciatrice comporta la squalifica della calciatrice medesima per la gara successiva, con declaratoria del Giudice Sportivo, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari;
- 4) **Le ammonizioni residue al termine della Fase di qualificazione nazionale non sono cumulabili con quelle della Final Eight.**

2 . Reclami

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il C.U. N. 111/A della F.I.G.C. del 22.12.2010.

3 . Rinuncia

Nel caso di rinuncia di una squadra l'altra squadra passerà di diritto alla fase successiva, salvo ulteriori decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

DURATA INCONTRI ED ARBITRI

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.N. 5).

NORME GENERALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ove applicabile si rinvia a quanto più generale è previsto dalla Normativa Federale vigente.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 16/6/2011.

Il Responsabile Regionale
(F.to Dott. Angelo Carone)

Il Presidente
(F.to Vito Tisci)